



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI

Servizio Politiche agricole, produzioni vegetali e sviluppo locale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 10109 DEL 05/12/2014

OGGETTO: Reg. (UE) n. 1308/2013 e (CE) n. 555/2008 – D.G.R n. 1575/14. Avviso pubblico per l'assegnazione ai produttori dei diritti di impianto di vigneti della riserva regionale. Presentazione delle domande disposizioni tecniche e procedura istruttoria.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

Richiamati:

- il Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i Reg. (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/01 e (CE) n. 1234/07 del Consiglio;
- il Reg. (CE) n. 1493/99 e successive modificazioni ed integrazioni relativo alla nuova organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
- il Reg. (CE) n. 1227/00 e successive modificazioni ed integrazioni che stabilisce modalità applicative del Reg. (CE) n. 1493/99;
- il Reg. (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2009, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli

- (regolamento unico OCM), come modificato dal Reg. (CE) n. 491/09 del Consiglio del 25 maggio 2009;
- il Reg. (CE) n. 555/2008 della Commissione del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, in ordine ai programmi di sostegno;
 - il Reg. (CE) n. 436 della Commissione del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 479/08 del Consiglio, ed in particolare il Titolo I, concernente lo schedario viticolo;
 - il decreto legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010 recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
 - il decreto 16 dicembre 2010 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, concernente norme per la disciplina dello schedario viticolo e per la rivendicazione annuale delle produzioni;
 - la D.G.R. 26 luglio 2000, n. 828 con la quale sono state disciplinate le norme tecniche e procedurali per la gestione del potenziale produttivo viticolo regionale.
 - la D.G.R. 9 dicembre 2004, n. 1931 e successive modifiche, concernente il testo coordinato delle disposizioni regionali per la gestione del potenziale produttivo viticolo regionale;

Considerato che il Reg. (CE) n. 1234/07, come modificato dal Reg. (CE) n. 491/09, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), relativamente alla riserve nazionali o regionali prevede quanto segue:

- l'art. 85 undecies stabilisce che:
 - gli Stati membri che hanno istituito una riserva nazionale o riserve regionali di diritti di impianto a norma del Reg. (CE) n. 1493/99 possono mantenerle fintantoché applicano il regime transitorio dei diritti di impianto il quale ai sensi dell'articolo 85 septies del Reg. (CE) n. 1234/07 scade il 31.12.2015, salvo proroghe stabilite dagli Stati membri fino e non oltre il 31.12.2018;
 - se non sono utilizzati entro i periodi prescritti, i diritti di nuovo impianto, i diritti di reimpianto i diritti di impianto concessi a partire dalla riserva, sono assegnati alla riserva nazionale o alle riserve regionali;
- l'art. 85 duodecies stabilisce che:
 - gli Stati membri possono concedere i diritti a partire dalla riserva:
 - a) a titolo gratuito ai produttori di età inferiore a quaranta anni dotati di una sufficiente capacità professionale che si insediano per la prima volta in un'azienda viticola;
 - b) dietro corrispettivo da versare alle casse regionali, ai produttori che intendono utilizzare i diritti per l'impianto di vigneti la cui produzione abbia sicuri sbocchi di mercato;
 - gli Stati membri definiscono i criteri per determinare l'importo del corrispettivo per la cessione dei diritti di impianto della riserva, che può variare in funzione del futuro prodotto finale dei vigneti e del periodo transitorio residuo di applicazione del divieto di nuovi impianto previsto dall'articolo 85 octies, paragrafi 1 e 2;
 - gli Stati membri, nell'utilizzo dei diritti di impianto concessi dalla riserva, si accertano che l'ubicazione, le varietà e le tecniche colturali impiegate garantiscano che la produzione futura risponda alla domanda del mercato e che le rese siano rappresentative delle rese medie della Regione dove sono utilizzati, in particolare se i diritti di impianto provenienti da superfici non irrigue sono utilizzati in superfici irrigue;
 - i diritti di impianto concessi a partire da una riserva che non siano stati utilizzati entro la fine della seconda campagna successiva a quella in cui sono stati concessi, sono incamerati e riversati nella riserva;
 - che i diritti di impianto che si trovano nella riserva e che non sono stati assegnati entro la fine della quinta campagna viticola successiva a quella in cui sono stati

Atteso che l'art. 230 del Reg. (UE). 1308 ha abrogato il Reg. (CE) n. 1234/07 ma ha altresì stabilito che il regime transitorio dei diritti di impianto continua ad applicarsi fino al 31

dicembre 2015;

Considerato che a partire dal 1 gennaio 2016, il Reg. (UE) n. 1308/13 stabilisce un nuovo sistema di autorizzazioni per gestione degli impianti viticoli, il quale non prevede l'esistenza di riserve nazionali e/o regionali di diritti di impianto;

Considerato tuttavia che l'art. 68 del suddetto Reg. (UE) n. 1308/13 stabilisce che i diritti di impianto concessi ai produttori in conformità agli articoli 85 nonies (diritti di nuovo impianto), 85 decies (diritti di reimpianto) o 85 duodecies (diritti di impianto della riserva) del Reg. (CE) n. 1234/07 anteriormente al 31 dicembre 2015 che non sono stati utilizzati dai produttori stessi e sono in corso di validità alla suddetta data, possono essere convertiti in "autorizzazioni" ai sensi del capo III del medesimo regolamento le quali hanno lo stesso periodo di validità dei diritti di impianto/reimpianto da cui provengono;

Preso atto che entro il 31 dicembre 2015 possono essere concessi ai produttori i diritti di impianto della riserva regionale;

Vista la D.G.R. n. 828/00 con la quale la Regione Umbria, in attuazione dei Reg. (CE) n. 1493/99 e (CE) n. 1227/00, ha istituito la riserva regionale dei diritti di impianto e reimpianto con l'obiettivo di mantenere il potenziale produttivo vitivinicolo e migliorarne la gestione;

Vista la D.G.R. n. 1575 del 1 dicembre 2014, con la quale sono stati approvati i criteri e le modalità per l'assegnazione dei diritti di impianto di vigneti della riserva regionale.

Ritenuto necessario approvare l'avviso pubblico per l'assegnazione ai produttori dei diritti di impianto della riserva regionale, così come riportato nell'*allegato A*), parte integrante e sostanziale al presente atto;

Ritenuto altresì necessario approvare la modulistica per la presentazione delle domande come da *allegato B*), parte integrante e sostanziale al presente atto;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Il Dirigente D E T E R M I N A

- 1 di approvare l'avviso pubblico per l'assegnazione ai produttori dei diritti di impianto della riserva regionale, così come riportato nell'*allegato A*), parte integrante e sostanziale al presente atto;
- 2 di approvare la modulistica per la presentazione delle domande come da *allegato B*), parte integrante e sostanziale al presente atto;
- 3 di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e sul sito Internet regionale;
- 4 di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 05/12/2014

L'Istruttore
Giuseppe Antonelli
Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 05/12/2014

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Giuseppe Antonelli
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia li 05/12/2014

Il Dirigente
Franco Garofalo

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.l.g.s. 7 marzo 2005, n.82, art. 21 comma 2